



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 5

Arenella - Vomero

REGOLAMENTO PER L' USO DELLE AREE DI SGAMBAMENTO CANI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 5

Approvato con deliberazione del Consiglio Municipale n. 13 del 21/11/2023

ART. 1 - Oggetto del disciplinare

Il presente disciplinare, fermo restando quanto contenuto nel regolamento sulla tutela degli animali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.7.2012, e la successiva Disposizione Dirigenziale n. 7 del 09/07/2020 del Servizio Tutela della Salute e degli Animali detta disposizioni per il corretto e razionale utilizzo delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", presenti nel territorio della Municipalità 5, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, mediante la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

Art. 2 – Definizioni

a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura " *Comune di Napoli – Municipalità 5 – Area di verde pubblico riservata al benessere dei cani*" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente disciplinare;

b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambamento.

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

L'area di sgambamento per cani è costituita, al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

La struttura è provvista di un'area detta "area di sicurezza" dove è possibile slegare il cane prima di introdurlo nell'area di sgambamento, per dar modo a quest' ultimo di orientarsi prima di cercare il contatto con i suoi simili.

L'area può essere data in affidamento a terzi mediante procedura di selezione ad evidenza pubblica.

Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune

La Municipalità 5 provvederà, in proprio o mediante affidamento dell'area a terzi, periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio

Via Giacinto Gigante, 242 · 80128 Napoli · Italia · tel. (+39) 081 79501-55 - 50
municipalita5.attivita.tecniche@comune.napoli.it · www.comune.napoli.it

dell'erba dell'area di sgambamento, alla disinfestazione, alla disinfezione.

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Le aree della Municipalità 5 riservate al benessere dei cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente allo sgambamento e alla ricreazione dei cani. Pertanto al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso a tali aree è consentito esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani. I cani non possono entrare da soli.
2. I cani devono accedere all'area al guinzaglio (max mt 1,50) e con museruola e una volta entrati nell'area possono essere lasciati liberi da guinzaglio e museruola, purché sotto il controllo dell'accompagnatore.
3. Ogni conduuttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base agli altri cani già presenti.
4. Nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati museruola e/o guinzaglio.
5. I proprietari/conduuttori di cane potranno permanere nell'area per un periodo massimo di 20 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere.
6. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 20 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambamento in solitaria del cane della persona richiedente, secondo le modalità previste dal soggetto gestore dell'area.
7. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
8. Il proprietario/conduuttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
9. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da un adulto.
10. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo.
11. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte dei proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa.
12. I cani femmina in periodo riproduttivo (calore), non possono accedere all'interno dell'area di sgambamento comunale.
12. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo di avere con sé un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'affidatario dell'area o dell'Autorità competente.
13. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento e dei viali di accesso, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, di raccogliere le deiezioni e depositarle negli appositi contenitori.
14. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambamento, di chiudere, tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni..

Art. 6 - Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambamento è aperta dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 23:00.

In deroga a quanto sopra previsto la Municipalità 5 può decidere l'apertura delle aree al di fuori

degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi;

Art. 7 – Divieti

1. E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.
2. E' vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito persone o animali o che, comunque, abbiano mostrato comportamenti aggressivi o pericolosi.
3. È vietata l'introduzione di cibo all'interno dell'area di sgambamento.
4. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CdS, nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.
5. E' vietato adoperare oggetti finalizzati a far giocare i cani (es. palle, frisbee e simili).
6. I proprietari/conduttori sono tenuti ad impedire che i loro cani scavino buche o danneggino la vegetazione e le recinzioni delle aree. Se ciò dovesse accadere sono tenuti a ripristinare lo stato dei luoghi.
7. Sono vietati i comportamenti non rispettosi della quiete pubblica.

Art. 8 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dai soggetti affidatari dell'area.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente disciplinare, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente disciplinare entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Municipale

Per quanto non espressamente specificato dal presente disciplinare si rimanda alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.